Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 28 novembre 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 ottobre 1950, n. 907.
Aumento da 250 milioni di lire a 10 miliardi di lire del contributo straordinario dell'Erario alle ferrovie dello Stato per il Fondo pensioni, di cui alla legge 4 maggio 1936, n. 844.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, autorizzato con l'articolo 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844, a parziale copertura del disavanzo della gestione del Fondo pensioni e sussidi per il personale dell'Amministrazione stessa, è elevato — a partire dall'esercizio finanziario 1950-51 — da lire 250 milioni a 10 miliardi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 10 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — D'ARAGONA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 908.
Misura dell'indennità di stazione spettante al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso gli uffici postali di confine di Chiasso e di Modane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 13 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, è aggiunto il seguente comma:

« Le indennità di cui al precedente comma, nei riguardi del personale appresso indicato, in servizio negli uffici postali di confine sotto specificati, sono fissate nella seguente misura mensile:

	Chiasso	Modane
Impiegati di gruppo *A* e *B*	L. 1.000	L. 1.250
Impiegati di gruppo *C* . .	» 800	» 1.000
Agenti subalterni	» 600	» 750 »

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione postale e telegrafica fa fronte con le disponibilità ordinarie del proprio bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 27 ottobre 1950, n. 909.
Modalità di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E.R.P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, fino al 30 giugno 1953, a provvedere al pagamento dei contributi e delle spese di cui alle lettere *e*), *f*) ed *h*) dell'art. 1 ed alle lettere *a*), *c*) ed *f*) dell'art. 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Il limite stabilito dal citato art. 56 e successive modificazioni è elevato, per l'erogazione di cui al primo comma, a L. 10.000.000.

Art. 2.

E' altresì prorogata fino al 30 giugno 1953, la efficacia della legge 14 febbraio 1949, n. 38, relativa alla emissione, e favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento per il pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 27 ottobre 1950, n. 910.

Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare delle anticipazioni creditizie, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, effettuate dagli istituti di credito di diritto pubblico e da enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, è aumentato di lire 9 miliardi.

Di tale somma una quota di 4 miliardi è riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attività nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o postbellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1947, n. 1419, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona.

La restante quota di 5 miliardi è destinata al finanziamento della ricostruzione, della riattivazione o trasformazione di aziende industriali ed artigiane distrutte o danneggiate da eventi bellici nella provincia di Trento, nonchè al potenziamento e sviluppo industriale di tale territorio.

Le operazioni creditizie di cui al presente articolo previo parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono essere effettuate anche da istituti privati autorizzati a compiere operazioni di credito industriale a medio termine e dallo istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, nonchè, per quanto riguarda l'artigianato, dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.

Art. 2.

Il Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, per l'esame delle proposte di finanziamento di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, è integrato da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un altro del Ministèro degli affari esteri.

Per l'esame delle proposte di finanziamento a favore delle aziende della provincia di Trento, è chiamato invece un rappresentante della provincia di Trento, designato dalla Giunta provinciale.

Ai Comitati possono essere aggregati, con voto consultivo, esperti nei vari rami industriali nominati con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Le spese fatte per il funzionamento del Comitato sono equiparate alle altre spese di cui all'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, numero 367.

Art. 3.

Sulle anticipazioni di cui alla presente legge il contributo statale negli interessi sarà corrisposto posticipatamente a cominciare dall'esercizio finanziario 1950-1951, per un periodo di non oltre quattro anni in misura non superiore al 2,50 per cento entro il limite complessivo di lire 180 milioni annui, corrispondente al 2 per cento sulla somma di nove miliardi di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

I finanziamenti di cui alla presente legge sono assistiti dal privilegio speciale, a favore dell'ente finanziatore e dello Stato, di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento, che potranno limitarlo a determinati beni dell'azienda finanziata.

Tale privilegio si estende anche alla indennità eventualmente dovuta all'azienda finanziata, ai beni ed alle somme che gli imprenditori siano autorizzati a trasferire in Italia in applicazione del Trattato di pace approvato e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.

La costituzione del privilegio può essere sostituita dall'assunzione di garanzie reali o personali da parte di terzi, ritenuti idonei dagli istituti finanziatori.

Art. 5.

Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione, l'onere di 180 milioni di cui al precedente art. 3 verrà fronteggiato, nell'esercizio 1950-51, con riduzione del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 458, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 9 novembre 1950, n. **911.**

Concessione di una nuova anticipazione di L. 2.600.000.000 all'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, è autorizzato a concedere all'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) una nuova anticipazione di lire 2.600.000.000, allo scopo di provvedere al riassetto della gestione di detta Azienda.

Art. 2.

Le condizioni e le modalità per la restituzione della suddetta anticipazione, da parte dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo 1, sarà provveduto:

a) per lire 900.000.000, con le disponibilità residue del capitolo n. 868 aggiunto « Anticipazioni concesse dal Tesoro alle imprese industriali, ecc. » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, risultanti sugli stanziamenti iscritti in bilancio, in dipendenza delle autorizzazioni disposte con i decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 e 10 agosto 1945, n. 526, il cui limite complessivo di lire 5.000.000.000 viene conseguentemente diminuito della predetta somma di lire 900.000.000 che sarà versata ad apposito capitolo di entrata da istituirsi nella categoria « Movimento di capitali »;

b) per lire 1.700.000.000, con le maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 9 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 16 novembre 1950, n. **912.**

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, relativo ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 6-*bis* (nuovo). — « Il posto di archivista capo-disegnatore al Consiglio superiore di sanità (gruppo *C*, grado 9°) è trasferito nel ruolo degli applicati tecnici di sanità (gruppo *C*). Detto posto può essere conferito dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, sentito il Consiglio di amministrazione, al primo applicato tecnico di sanità (gruppo *C*, grado 9°) dopo tre anni di effettivo servizio, oppure, a scelta, agli applicati tecnici di sanità di prima classe (gruppo *C*, grado 10°) dopo sette anni di effettivo servizio. L'archivista capo-disegnatore di cui al precedente comma, consegue la promozione al grado 8°, con la qualifica di coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanità, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dopo tre anni di effettivo servizio ».

Al ruolo organico del personale tecnico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica annesso al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ruolo applicati tecnici di sanità (gruppo *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°-9°	Archivista capo-disegnatore, oppure coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanità	1
9°	Primo applicato tecnico di sanità	1
10°	Applicati tecnici di sanità di 1ª classe	5
11°	Applicati tecnici di sanità di 2ª classe	6
12°	Applicati tecnici aggiunti .	6
	Totale . .	19

Il ruolo dei tecnici, gruppo *C*, è soppresso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1950.
Nuove concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni d'importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 14 giugno 1950;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Lastre di vetro e di cristallo (dei tipi speciali per automobili), vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi e vernici sintetiche	Per il completamento la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri.	kg. 100	6 mesi
2. Vergella di acciaio ricoperta con lamina di rame (copperweld	Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici.	kg. 100	6 mesi
3. Ossido di cobalto	Per la fabbricazione di sali di cobalto.	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1950
Registro Finanze n. 23, foglio n. 249. — LESEN

(5018)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa « Italia Nuova » fra reduci ed ex combattenti, con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 novembre 1950, il dott. Antonio Mariani è stato nominato commissario della Società cooperativa « Italia Nuova » tra reduci ed ex combattenti, con sede in Taranto, in sostituzione del ten. col. avv. Nicola Rossini, dimissionario.

(4977)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 216

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 novembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143 —
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,85	142,85
» Milano	624,82	142,90
» Napoli	624,75	142,75
» Palermo	624,82	142,90
» Roma	624,80	142,90
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,84	142,90
» Venezia	624,82	142,90

Media dei titoli del 28 novembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,85
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	101,175
Redimibile 3,50 % 1934	76,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,425
Id. 5 % 1936	94,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,125
Id. 5 % convertiti 1951	100,05
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 28 novembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 142,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % 1959:

Serie e numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
				Lire
Serie A	381696	Sezione Tesoreria provinciale di Asti	Viganò Anita di Federico, dom. ad Asti, corso Dante, 58.	5.000
Id.	381697	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310242	Sezione Tesoreria provinciale di Roma	Cutrona Agata fu Giuseppe ved. Ragonese, dom. in Roma, largo Don Morosini, 2.	5.000
Id.	310243	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310244	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310245	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310246	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310247	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310248	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310249	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310250	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310251	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310252	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310253	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310254	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310255	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	310256	Come sopra	Come sopra	5.000
Serie B	326238	Sezione Tesoreria provinciale di Asti	Pettazzi Orsola fu Clemente, gerente dell'Ufficio postale e telegrafico di Rocchetta Tanaro (Asti).	10.000
Id.	326239	Come sopra	Come sopra	10.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definiti corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

(4623) Roma, addì 23 ottobre 1950 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Rivolta Antonio di Ambrogio, già esercente in Torino.

Tali marchi recavano il n. 36-TO.

(5008)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi Corsini fu Giuseppe, nato a Urbino il 7 giugno 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Urbino nel 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(5011)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici).

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici) del Ministero dei lavori pubblici, approvati con decreto Ministeriale del 9 marzo 1950.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero predetto nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(5010)

Approvazione di un progetto di variante al piano di ricostruzione di Salerno

Con decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 3796, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato, con la modifica di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di variante al piano di ricostruzione di Salerno, visto in una planimetria in iscala 1:500.

Per l'esecuzione di detto progetto resta fermo il termine stabilito per l'attuazione del piano originario, prorogato con decreto Ministeriale 10 marzo 1949.

(5001)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di La Spezia in data 8 marzo 1950, n. 4910, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
La Selva dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Morosi dott. Mario, medico provinciale;
Lami prof. dott. Guido, docente di clinica e patologia medica;
Bufalini prof. dott. Maurizio, docente di clinica chirurgica;
Bonomi dott. Quintilio, medico condotto.

Segretario:
Mignani dott. Pietro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 novembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4902)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Annullamento delle prove scritte degli esami di procuratore svoltesi presso la Corte d'appello di Trento, indette con decreto Ministeriale 22 dicembre 1949.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il ricorso 20 luglio 1950 proposto da alcuni candidati agli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Trento, indetti con decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, concernente irregolarità che avrebbero avuto luogo durante l'espletamento delle prove scritte e nella revisione dei relativi elaborati;
Visto il rapporto 21 settembre 1950 del primo presidente della Corte d'appello di Trento circa l'esito degli accertamenti al riguardo effettuati;
Visti gli articoli 22 e 23 del regolamento forense, approvato con regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
Ritenuto che è risultato che, da parte della Commissione esaminatrice, non sono state esattamente osservate tutte le norme dettate dalla legge per evitare che i candidati possano essere comunque riconosciuti prima dell'apertura delle buste contenenti i nomi;
Che, inoltre, è risultato che uno dei componenti della Commissione giudicatrice è legato da vincolo di parentela di terzo grado con uno dei candidati, mentre è da considerare principio generale dell'ordinamento giuridico che non possano far parte di Commissioni d'esami parenti entro il quarto grado di partecipanti agli esami stessi;
Che, per le suddette irregolarità, si ritiene di annullare le prove scritte, a norma dell'art. 1, n. 14, della legge 23 marzo 1940, n. 254, contenente modificazioni all'ordinamento forense;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di procuratore svoltesi il 27 e 28 aprile 1950 presso la Corte d'appello di Trento ed indette con decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, sono annullate.
Con successivo decreto sarà fissata una nuova sessione di esami presso la medesima Corte.

Roma, addì 16 novembre 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1950
Registro Grazia e giustizia n. 29, foglio n. 188. — OLIVA

(5023)

Diario delle prove scritte degli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Trento

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, con cui è stata indetta una sessione di esami di procuratore presso le sedi di Corte d'appello;
Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1950, in corso di registrazione, col quale le prove scritte di detta sessione, svoltesi il 27 e 28 aprile 1950, presso la Corte di appello di Trento, sono state annullate, a termini dell'art. 1, n. 14, della legge 23 marzo 1940, n. 254, contenente modificazioni all'ordinamento forense;
Ritenuta la necessità di far ripetere le prove scritte ai candidati che già vi erano stati ammessi;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di procuratore della sessione dell'anno 1950, indetta con decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, presso la sede della Corte d'appello di Trento si ripeteranno, alle ore nove, nei giorni seguenti:
diritto civile e amministrativo, il giorno 24 gennaio 1951;
procedura civile e penale, il giorno 25 gennaio 1951.

Roma, addì 18 novembre 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1950
Registro Grazia e giustizia n. 29, foglio n. 189. — OLIVA

(5024)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a ventisei posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo B dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 9 giugno 1949.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e successive modificazioni;
Visto decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni

apportate col regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, e col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 127, col quale venne indetto un concorso per esami a ventisei posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *B* dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 40, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 244, riguardante la sostituzione di un membro della Commissione del concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 237, riguardante la sostituzione del segretario della Commissione più volte citata;

Visto il risultato degli esami, come dai verbali della Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito ai risultati del concorso per esami a ventisei posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *B* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto col decreto Ministeriale 9 giugno 1949 citato nelle premesse:

1.	Pettinari Rolando di Pietro	punti	18,233	su 20
2.	Piterà Isidoro di Roberto	»	17,08	»
3.	De Stefanis Alberto di Giuseppe	»	16,893	»
4.	Fabbri Umberto di Ugo	»	16,499	»
5.	Savio Renato di Luigi	»	16,45	»
6.	Febo Giovanni di Cesare	»	16,16	»
7.	Gallinaro Giovanni di Raffaele impiegato avventizio Monopoli	»	16 —	»
8.	Iannaccone Tommaso di Angelo, nato nel 1926	»	16 —	»
9.	De Angelis Franco di Luigi, nato nel 1928	»	16 —	»
10.	Perrone Raffaele di Leonardo, nato nel 1929	»	16 —	»
11.	Cassano Luigi di Carlo	»	15,826	»
12.	Trenta Silvio di Carlo	»	15,66	»
13.	Svegliati Ivo di Vittorio	»	15,36	»
14.	Lencioni Oriano di Florindo	»	14,813	»
15.	Chines Gaetano di Ignazio	»	14,50	»
16.	Cozzolino Ciro di Eugenio, nato nel 1922	»	14,33	»
17.	Caruso Ferdinando di Francesco, nato nel 1926	punti	14,33	su 20
18.	Mancini Giovanni di Armando	»	14,16	»
19.	Sparago Gerardo di Donato, applicato tecnico Monopoli	»	14,08	»
20.	De Leo Arnaldo di Raffaele	»	14,08	»
21.	Scotti Goffredo di Alfredo	»	13,91	»
22.	Lazzari Mario di Michele	»	13,75	»
23.	Bonna Antonino di Filippo	»	13,58	»
24.	Grassi Vincenzo fu Domenico, applicato tecnico Monopoli, coniugato	»	13,50	»
25.	Formisano Vincenzo di Michele, operato temporaneo Monopoli	»	13,50	»
26.	Pigliasco Vincenzo di Salvatore	»	13,41	»
27.	Vargiolu Aldo di Salvatore	»	13,25	»
28.	Tedesco Giovannino fu Vincenzo	»	13,16	»

Art. 2.

I sottonotati concorrenti sono, conseguentemente, dichiarati vincitori del concorso nell'ordine seguente:

1. Pettinari Rolando
2. Piterà Isidoro
3. De Stefanis Alberto
4. Fabbri Umberto
5. Savio Renato
6. Febo Giovanni
7. Gallinaro Giovanni
8. Iannaccone Tommaso
9. De Angelis Franco
10. Perrone Raffaele
11. Cassano Luigi
12. Trenta Silvio
13. Svegliati Ivo
14. Lencioni Oriano
15. Chines Gaetano
16. Cozzolino Ciro
17. Caruso Ferdinando
18. Mancini Giovanni
19. Sparago Gerardo
20. De Leo Arnaldo
21. Scotti Goffredo
22. Lazzari Mario
23. Bonna Antonino
24. Grassi Vincenzo
25. Formisano Vincenzo
26. Pigliasco Vincenzo

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Vargiolu Aldo
2. Tedesco Giovannino

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1950
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 257. — TAFURI

(5025)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.